



DELIBERA N. 8
del 11.01.2023

Fasc. Anac n. [omissis]/2022

Oggetto: Procedimento sanzionatorio UVMACT/S/[omissis]/2022 nei confronti del comune di [omissis] ([omissis]) Regione [omissis], per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023 e precedenti annualità.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 11 gennaio 2023,

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020, con il quale il termine per l'anno 2021 è stato prorogato al 31.03.2021;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera n. 437 del 12 maggio 2021, pubblicato in G.U., Serie generale n. 145 del 19.6.2021 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l'accertamento eseguito in data 7.10.2022 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del comune di [omissis] ([omissis]), con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione

denominata "Amministrazione trasparente" del PTPCT relativo al triennio 2021-2023 e precedenti annualità (PTPCT 2020-2022; PTPCT 2019-2021; PTPCT 2018-2020; PTPCT 2017-2019; PTPCT 2016-2018);

- Vista la comunicazione prot. n. 80980 del 11.10.2022 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del Sindaco e dei membri della Giunta comunale in carica per la mancata adozione dei documenti sopra menzionati;

- Vista la nota acquisita al prot. n. 88181 del 31.10.2022, con cui il [omissis], nella qualità di Assessore in carica, ha comunicato le generalità e la durata dell'incarico dei soggetti succedutisi nell'organo di indirizzo politico dal 1.02.2020, fra i quali il [omissis], Segretario comunale e RPCT in carica; [omissis], Assessore pro tempore in carica dal 22.06.2016 al 25.10.2021; [omissis], Assessore pro tempore in carica dal 22.06.2016 al 25.10.2021; [omissis], Assessore pro tempore in carica dal 22.06.2016 al 25.10.2021;

- Vista la nota prot. n. 88279 del 31.10.2022, con la quale l'Ufficio integrava la notifica di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti del RPCT e degli Assessori sopra menzionati, in quanto componenti della Giunta nel periodo compreso tra il 1.2.2020 e il 31.3.2021, nel quale l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere all'adozione del PTPCT 2021-2023;

- Viste le memorie difensive, tutte del medesimo contenuto, con le quali il Sindaco e i membri della Giunta in carica, nonché gli Assessori pro tempore in carica fino al 26.10.2022, hanno rappresentato che l'organo di indirizzo politico veniva annualmente rassicurato dal RPCT, [omissis], sulla validità del PTPCT 2014-2016 e sull'estensione della sua efficacia nel tempo, ritenendo le sue previsioni sempre attuali ed efficaci. Inoltre, viene riferito che, con nota del 26.10.2022, l'organo esecutivo collegialmente ha richiesto informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione. In riscontro a tale richiesta, il [omissis], ha dichiarato la piena responsabilità per l'omessa adozione del Piano per negligenza dovuta all'erronea interpretazione della norma. Infatti, nel proprio riscontro, il [omissis] pacificamente ammette che dall'adozione del Piano relativo al triennio 2014-2016, non è stato assunto alcun provvedimento in materia di anticorruzione, ritenendo che gli obblighi di legge fossero assolti con l'adozione del Piano 2014-2016. Viene infine comunicato che il PTPCT è stato adottato con delibera di Giunta n. 115 del 28.10.2022;

- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del Comune di [omissis], ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 7 ottobre 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023 e delle precedenti annualità (PTPCT 2020-2022; PTPCT 2019-2021; PTPCT 2018-2020; PTPCT 2017-2019; PTPCT 2016-2018).

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.



Dalla consultazione del sito istituzionale del Comune è risultata la pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2022-2024, nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti- Prevenzione della Corruzione", adottato con delibera di Giunta comunale n. 115 del 28 ottobre 2022 e pubblicato all'albo pretorio in data 16.11.2022.

Si ritiene che, per mitigare le conseguenze del procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità, sia stata valutata dall'Amministrazione comunale l'adozione del PTPCT 2022-2024, nonostante il termine per l'adempimento non sia ancora scaduto.

I fatti così come emergono dalle risultanze istruttorie evidenziano una serie di omissioni rispetto agli adempimenti di legge, che scandiscono le responsabilità a vario titolo del RPCT e dell'organo di indirizzo politico.

Si rappresenta che l'ultimo Piano adottato era stato il PTPCT 2014-2016, e che la scadenza per l'adozione del PTPCT 2021-2023 era fissata al 31 marzo 2021 (comunicato del Presidente ANAC del 2.12.2020).

Il Piano rappresenta un atto programmatico, che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia di prevenzione. L'omissione, quindi, non appare scusabile, anche alla luce dell'ammissione da parte del RPCT di inadempimenti reiterati nel tempo. Sul punto, a nulla valgono le deduzioni del RPCT in merito alla non conoscenza della necessità di adozione annuale del Piano: come sancisce il famoso brocardo latino, l'ignoranza in merito al dettato normativo non costituisce una giustificazione per il mancato rispetto degli obblighi legislativamente previsti. Basti pensare che l'obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione è molto risalente nel tempo.

Quanto al Sindaco e alla Giunta, le risultanze istruttorie non hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione affinché predisponesse una proposta di PTPCT.

Palesi, dunque, le responsabilità dell'organo di indirizzo politico la cui negligenza, protratta nel tempo, sottolinea la gravità della condotta serbata con inescusabile trascuratezza in forma di c.d. culpa in vigilando, delle attribuzioni implicite nella funzione di controllo generalizzato sulle attività comunali prescritte dalla legge.

Il PTPCT 2022-2024 è stato, approvato dalla Giunta comunale in data 28 ottobre 2022, in data successiva, quindi, all'avvio del procedimento sanzionatorio (11.10.2022).

Pertanto, si evidenzia una noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.

In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 nella misura minima edittale (1000 euro) nei confronti dei soggetti obbligati: RPCT, Sindaco, vice Sindaco e nei componenti della Giunta comunale in carica, nonché nei confronti degli Assessori pro tempore.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 e dei precedenti Piani è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;

sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del RPCT, del Sindaco, vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale in carica, nonché degli Assessori pro tempore, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;

l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- [omissis], RPCT;
- [omissis], Sindaco;
- [omissis], vice Sindaco;
- [omissis], Assessore in carica;
- [omissis], Assessore in carica;
- [omissis], Assessore in carica;
-
- [omissis], Assessore pro tempore;
- [omissis], Assessore pro tempore;
- [omissis], Assessore pro tempore;



Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via Angelo Brunetti 9, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione, previa motivata istanza.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario Maria Esposito